

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
"Sonus Cultura" Associazione di Promozione Sociale APS
(in sigla "Sonus Cultura" APS)

In data 09/12/2021 alle ore 18.00 in Sassuolo (MO), Via Mazzini n. 168 presso la sede della "Sonus Cultura" APS si è riunita l'Assemblea degli associati di detta Associazione convocata per trattare e deliberare in forma straordinaria sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 14 dello Statuto.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo sig. Moreno Bartolacelli il quale chiama a fungere da Segretario il sig. Alessandro Bolognini.

Il Presidente constata e fa dare atto che:

- l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 7 dello Statuto;
- sono presenti in proprio tutti gli associati;
- ai sensi dell'art. 7 dello Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passandosi alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone la necessità di apportare all'attuale Statuto le modifiche richieste dalla Regione Emilia-Romagna ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti per l'iscrivibilità dell'Associazione nel Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002.

Il Presidente espone le modifiche statutarie richieste dalla Regione Emilia Romagna con comunicazione del 22 novembre 2021 che legge ai presenti.

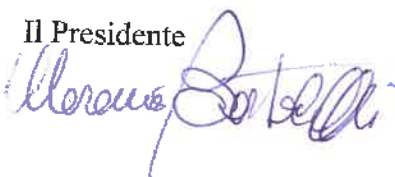
Apertasi la discussione l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti gli associati e quindi con la maggioranza prevista dall'art. 7 dello Statuto

Delibera

1. di approvare le modifiche degli artt.li 2,3,4,5,6,7,11,13,14 dello Statuto sociale che nella nuova versione si allega al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.30.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Regione 15/12/21 3 8874
pagato € ESENTA
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ilaria Nadaini





ALLEGATO A

STATUTO

“Sonus Cultura” Associazione di Promozione Sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 e della normativa in materia, una Associazione Ente del terzo settore di promozione sociale culturale senza fini di lucro, non riconosciuto, apartitico e aconfessionale, denominato “Sonus Cultura” - Associazione di Promozione Sociale.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” od il relativo acronimo “APS” e diventerà “Sonus Cultura “Associazione di Promozione Sociale”, siglabile come “Sonus Cultura” APS.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. Da quel momento l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede-

L'Associazione ha attualmente sede in Sassuolo (Mo), il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci come disposto dall'articolo 2, n. 4, lett. a) della direttiva inerente le *“Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005, così come modificata con L.R. n. 8/2014”*, approvata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con DGR n. 1007/2015.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

- Scopi e finalità dell'Associazione -

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'Associazione ha la finalità di promuovere e diffondere l'educazione alla musica e alle arti, attraverso la ricerca e la pratica strumentale e vocale, sviluppando le potenzialità e le competenze personali di ognuno. L'Associazione è aperta a tutte le fasce d'età e si prefigge di valorizzare le diversità, di stimolare la crescita e l'autostima di ogni persona attraverso l'arte e l'interazione tra gli individui, con specifici progetti per l'inclusione.

L'Associazione, aperta a tutti gli interessati che ne condividano esplicitamente scopi ed obiettivi, si propone di svolgere, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, attività culturali, musicali, artistiche o ricreative di interesse sociale e attività di interesse generale, di cui all'art. 5, lettera i) del D.lgs. n. 117/2017, di seguito specificate:

1. progetti e laboratori per l'inclusione e l'integrazione attraverso la musica e le arti, lo sviluppo della creatività e dell'autostima individuale, l'incremento delle potenzialità e delle peculiarità di ognuno;
2. percorsi e progetti di musicoterapia ed arteterapia;
3. laboratori di educazione alla musica, alla vocalità e alla ritmica, per la prima infanzia e l'età prescolare, con particolare attenzione allo sviluppo logopedico e psicomotorio di ogni bambino;
4. percorsi musicali ed artistici specifici per gli adolescenti, con particolare attenzione per le inclinazioni individuali e gli stili comunicativi propri di tale fascia d'età;
5. laboratori specifici per la terza età;
6. corsi musicali, strumentali e vocali differenziati per le varie fasce d'età (bambini, ragazzi, adulti). Detti corsi sono rivolti sia a quanti si avvicinano per la prima volta allo studio della musica che a quanti intendono perfezionarsi in un dato strumento o repertorio;
7. attività di musica d'insieme, orchestra, coro, movimento e globalità dei linguaggi;
8. percorsi e progetti d'interazione tra le varie arti, con particolare riferimento al rapporto tra la musica e i vari ambiti dello sviluppo creativo (arti visive e figurative, danza, teatro, cucina...);
9. attività a livello nazionale ed internazionale di consulenza, formazione ed aggiornamento sulla didattica, metodologia e pedagogia musicale, rivolte ad enti, studenti, tirocinanti, universitari e di Conservatorio, docenti, educatori ed operatori sociosanitari, istituzioni e servizi pubblici e privati;
10. organizzazione e promozione, in Italia, di concerti, spettacoli, convegni, seminari, laboratori, esposizioni e mostre; attività di studio, ricerca, divulgazione e documentazione, nell'ambito della cultura musicale e dell'arte in genere; pubblicazione di libri e riviste ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo agli obiettivi dell'Associazione.

Il perseguimento di tali finalità è svolto secondo modalità e metodologie condivise, quali: l'accoglimento di ogni persona nelle proprie peculiarità e la valorizzazione delle differenze; l'accompagnamento di ognuno all'interno di un percorso personalizzato, orientato al rafforzamento dell'autostima e della creatività attraverso la pratica della musica e l'esperienza artistica; la conseguente realizzazione di percorsi specifici, differenziati per età e caratteristiche sociali dei partecipanti; la valorizzazione di esperienze musicali, artistiche, sociali e relazionali di collaborazione e d'insieme; l'attenzione a specifiche necessità del territorio e delle varie realtà con cui l'Associazione viene a contatto e l'elaborazione di strategie mirate alla soddisfazione di tali bisogni; lo studio e l'aggiornamento di metodologie adeguate alle diverse situazioni e attività che l'Associazione gestisce ed organizza, ad esempio:

- percorsi per l'età scolare svolti presso le Scuole Primarie e Secondarie, rivolti a gruppi classe o a sottogruppi, oppure svolti presso la sede dell'Associazione o altre sedi: in accordo con l'età e le capacità di ciascuna persona e/o gruppo di lavoro, si elaborano percorsi orientati all'approccio ad uno o più strumenti, allo sviluppo del linguaggio ritmico e melodico, alla letto-scrittura musicale, alla pratica corale, cameristica e orchestrale, e a varie attività culturali, finalizzate allo sviluppo del senso estetico e a stimolare l'entusiasmo e la passione per le arti;

- laboratori 0-6 anni, svolti presso Nidi d'Infanzia o Scuole dell'Infanzia, oppure presso altre sedi, che prevedono un approccio alla musica basato sulla tecnica e sull'emozione, in un contesto creativo, metodologicamente ludico, dove la musica (vocalità, ritmica, educazione all'orecchio, movimento ed espressione corporea) si apprende giocando;
- in sinergia con altre istituzioni culturali e sociosanitarie (ad es. centri anziani, case di cura, case-famiglia, biblioteche, ecc.) e studiando opportune strategie d'intervento, laboratori specifici a favore delle categorie fragili: adolescenti con disagio sociale, anziani soli, persone con disabilità, adulti emarginati, ecc.;
- proposte differenziate per i giovani e gli adulti, che, tra le attività dell'Associazione, possono affrontare uno studio più tecnico del repertorio antico, classico o moderno e della teoria musicale, fare esperienza corale, cameristica e orchestrale; creare ensemble o gruppi pop-rock, avere spazi di studio personale e per le prove del proprio ensemble, esibirsi in vari contesti; scambiare conoscenze e competenze con altri soci; ciò avviene sempre in accordo con le possibilità e le peculiarità di ciascuno, con finalità non solo performative ed esecutive, ma anche relazionali, in modo da costituire una rete sociale capace di integrare nei vari percorsi anche le persone più fragili, di coinvolgere in maniera proattiva tutti i soci, creando anche un nutrito gruppo di volontari;
- percorsi per l'inclusione di bambini e ragazzi con disabilità, progettati in accordo con la famiglia e gli specialisti: laboratori musicali e musicoterapici specifici all'interno della classe frequentata, oppure percorsi individuali o in piccolo gruppo da svolgersi presso l'Associazione o altra sede;

Per tali scopi l'Associazione potrà:

1. avvalersi in modo prevalente dell'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli Enti associati; se necessario per il conseguimento delle finalità statutarie e per lo svolgimento dell'attività di interesse generale, potrà altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, purché il numero dei lavoratori non sia superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati;
2. in via sussidiaria e non prevalente potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente esposte, finalizzate comunque al raggiungimento dello scopo statutario, le quali dovranno essere svolte in via secondaria e strumentale rispetto alle stesse attività di interesse generale e secondo i criteri e i limiti definiti con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 107/2021; spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività diverse esperibili dall'Associazione nel rispetto della necessità di garantire la sussistenza economica, la funzionalità e di favorire lo sviluppo della Associazione stessa;
3. interagire con altri enti pubblici e privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione stessa al fine di potenziare il raggiungimento degli obiettivi e/o la comunicazione con l'utenza;
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

- Associati -

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia

personale che finanziario al perseguimento degli stessi. Il numero dei soci è illimitato, con un minimo di sette soci.

Possono essere soci dell'Associazione gli Enti senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli, a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- farne richiesta per iscritto, sottoscrivendo un'apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda presentata da Enti senza scopo di lucro o del terzo settore, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro tempore del soggetto che richiede l'adesione. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi entro 30 giorni, in merito alla domanda di ammissione. All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci e il richiedente l'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima Assemblea indetta.

- dichiarare di accettare le norme dello statuto;

- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati si distinguono in ordinari, benemeriti e sostenitori. I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione. I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa.

Tutti gli associati, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- ricoprire le cariche associative;

- partecipare all'assemblea con diritto di voto;

- prendere visione ed esaminare i bilanci ed i rendiconti annuali prescritti dagli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, i libri sociali obbligatori prescritti dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 117/2017, nonché quelli eventualmente previsti dal presente Statuto, facendone espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà a fornire entro 15 giorni dal ricevimento della stessa la copia della documentazione richiesta mettendola a disposizione dell'associato presso la sede dell'Associazione.

Articolo 5

- Recesso ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (organo facoltativo).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata che rispettino le condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo, e comunque entro il limite di 50 euro giornalieri e di 500 euro mensili. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 7

- Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - approva entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - elegge i membri del Consiglio Direttivo;
 - delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
 - approva lo statuto e le sue modificazioni;
 - nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
 - approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;
 - delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- All'assemblea spettano, comunque, inderogabilmente le seguenti competenze:
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il bilancio;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno (quindici giorni) prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di tre deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;

- predisporre lo schema di bilancio;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i soci benemeriti;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Collegio dei Revisori (organo facoltativo) -

Il Collegio dei Revisori è composto ai sensi dell'art.2397 cod. civ., da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11

- Risorse economiche – fondo comune -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- a. eredità, donazioni e legati;
- b. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni ed enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. proventi derivanti dalle attività diverse previste dall'articolo 3, ultimo comma, n. 2 del presente Statuto, svolte in via sussidiarie e non prevalente e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: attività ludiche, quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 12

- Esercizio sociale -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Entro il 30 aprile di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 13

- Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo risultante al termine della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni che verranno previste dall'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del D. Lgs. n. 117/2017 c.d. Codice del Terzo Settore, del Codice civile e delle altre leggi in materia.

Il Consiglio Direttivo.

-Moreno Bartolacelli - Presidente; Moreno Bartolacelli
-Alessio Borghi - Vicepresidente; Alessio Borghi
-Alessandro Bognini - Segretario e Tesorerie Alessandro Bognini



r_emiro.Giunta - Prot. 15/12/2021.1157849.E